



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP 209.101.1/2021

34.43.01 / fasc. SS-PNRR 8.153.2/2021

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7646]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7646]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_7646] **MANDURIA (TA): Progetto di un impianto agrovoltaiico avente potenza di picco pari a 15,379 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nel comune di Manduria (TA), in località Giannangelo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Manduria S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio*

2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante “Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante "Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche".

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: "... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

CONSIDERATO che la **Società Manduria S.r.l.**, con nota del 10/11/2021, ha presentato al Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, successivamente perfezionata con nota del 15/12/2021, per il "**Progetto di un impianto agrovoltatico avente potenza di picco pari a 15,379 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nel comune di Manduria (TA), in località Giannangelo.**", destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 101368 del 12/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dal 17/08/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. 2694 del 24/08/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo**, con nota prot. n. 32789 del 08/09/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che si riporta di seguito:

«(...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Premessa

L'intervento proposto dalla Società Manduria s.r.l. riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di grande taglia (denominato "Manduria 1"), che occuperà una superficie complessiva di 20,43 ettari di terreno agricolo, di potenza nominale e potenza di picco pari a 15.379,00 kW e potenza di immissione pari a 11.998,00 kW, da realizzare nell'agro del Comune di Manduria (TA) in Località "Giannangelo"; l'area identificata per la realizzazione dell'impianto è situata a Est del Comune di Manduria (TA) ed il fotovoltaico è formato da n.2 sottocampi (Denominati Manduria 1A e Manduria 1B); i 2 sottocampi sono tra loro adiacenti, separati da una stretta fascia di terreno e **sono molto prossimi, ad ovest, al "Regio Tratturo Martinese" dal quale distano circa 135 mt**; l'impianto è distante circa 5,0 km dal Centro Abitato di Manduria (TA), ca 4,50 km dal comune di Avetrana (TA) e ca 3,5 Km dal comune di Erchie (BR).

I Moduli Fotovoltaici saranno installati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker), su cui saranno posati 26 moduli. L'impianto sarà corredato da n. 6 Power Station, n.2 Cabine di Consegna (Delivery Cabin E-Dis), n. 1 Control Room e n.2 Cabine Utente. Il progetto prevede 1300 stringhe per un totale di 33.800 moduli fotovoltaici ed una potenza complessiva di picco di 15,379 MWp. È prevista una fascia perimetrale di alberi di ulivo lungo il perimetro del campo fotovoltaico, per la mitigazione dell'impatto visivo.

I terreni interessati dall'impianto fotovoltaico sono censiti in catasto al foglio 66, part. 50,569, 613, 623, 19, 49, 74, del comune di Manduria, mentre il terreno interessato dalla costruzione della nuova cabina di sezionamento è censito in catasto al foglio 9 part. 147 del Comune di Avetrana.

All'interno del sito di interesse le particelle destinate alla realizzazione dell'impianto solare fotovoltaico saranno in parte utilizzate per la piantumazione di colture annuali di tipo seminativo e/o orticolo mentre altre aree risultano prive di coltivazione. A seguito della valutazione delle colture praticabili tra le interfile, (cfr "Elaborato 8.28-PDEG – Piano agronomico") come riportato nell'elaborato di progetto, "[...] ci si è orientati pertanto verso colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate (considerata anche l'estensione dell'area) quali le colture aromatiche e officinali 2. [...] "Le specie identificate di seguito sono poliannuali e non necessitano di irrigazione, ma di soccorso in condizioni di estrema necessità o nei periodi di trapianto (rosmarino; origano; salvia; malva).

1.1 -BP (Beni paesaggistici) e UCP (Ulteriori contesti paesaggistici) - Analisi Area di impianto e area vasta

Si indicano di seguito:

- le **componenti paesaggistiche** (BP e UCP) censite nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) che caratterizzano le aree interessate direttamente dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dei cavidotti di connessione

- le **componenti paesaggistiche** (BP e UCP) censite nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) che caratterizzano le aree prossime al sito dell'impianto, per un raggio di circa 3 km dal perimetro dell'impianto (cfr. elaborato 3.4b-SIA - Studio di intervisibilità teorica Allegato B-Corografia dei punti di visibilità), considerando l'areale in cui l'impianto può risultare visibile in modo significativo, con individuazione delle visuali paesaggistiche intorno all'area di impianto (strade e masserie).

L'intervento ricade in ambito paesaggistico il "**Tavoliere Salentino**", all'interno della Figura Territoriale e Paesaggistica "**Le Murge Tarantine**".

Il paesaggio è caratterizzato dalle seguenti:

- Componenti geomorfologiche

- UCP- Doline:

- Il sito dell'impianto non è interessato direttamente dalla presenza di UCP; nell'area vasta si riscontrano diverse zone interessate dalla presenza di doline nell'intorno dell'impianto

- UCP- Inghiottitoi:

- È presente un inghiottitoio a nord-ovest, sito tra la masseria Eredità e Lo Monte, a ca 1,4 km dall'impianto fotovoltaico

- Componenti botanico vegetazionali

- BP- Boschi:

- il **parco fotovoltaico di progetto interferisce con il BP-Boschi**; in particolare le particelle 50, 569, 623 e 613 ricadono in parte nel BP "Boschi" ed in parte nell'UCP "Area di rispetto dei Boschi"; la particella 19 ricade nell'UCP "Area di rispetto dei Boschi".
- a nord-ovest e a sud-est dell'impianto, lungo il confine tra il comune di Manduria ed Erchie, sono ubicate altre vaste aree boscate;
- altra area boscata è collocata ad 880 mt dal confine del campo fotovoltaico di progetto;

- UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale:

- Nell'intorno del campo fotovoltaico si segnala la presenza di un'area interessata da "formazioni arbustive in evoluzione naturale" ubicata a nord-ovest, a ca 1,2 km dal perimetro del campo fotovoltaico.

- UCP – area di rispetto Boschi:

- l'impianto fotovoltaico **interferisce** con l'UCP "Area di rispetto dei Boschi".

- Componenti culturali e insediative

- BP – Zone di interesse archeologico:

- "Insediamento pre-protostorico e Specchia Maliano" sull'altura omonima in agro di Manduria, **collocata circa 60 mt a nord del campo fotovoltaico**; il tracciato dell'elettrodotto aereo di connessione **interferisce** con il BP zone di interesse archeologico;

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa - segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche:

- Nell'intorno del campo fotovoltaico in agro di Manduria, si segnala la presenza di:

- **Masseria GianAngelo (a ca. 200 metri a sud);**
- **Masseria Ruggianello (a ca. 770 metri a sud);**
- Masseria Ruggiano (a ca. 1600 metri a sud);
- Masseria Lo Monte (a ca. 1000 metri a nord-ovest);
- Masseria Eredità (a ca. 1640 metri a nord-ovest);
- Masseria Ripizzata (a ca. 2650 metri a nord-ovest);

- Nell'intorno del campo fotovoltaico in agro di Avetrana, si segnala la presenza di:

- Masseria Ruggiano (a ca. 1600 metri a sud);
- Masseria Bosco (a ca. 2750 metri a sud);
- Masseria Monte la Conca (a ca. 2800 metri a sud) -est;
- Masseria Frassanito (a ca. 2750 metri a sud-est);

- Nell'intorno del campo fotovoltaico in agro di Erchie (BR), si segnala la presenza di:

- Masseria La Cicerella (a ca. 1650 metri a est);
- Masseria Lo Sole (a ca. 1800 metri a nord-est);

- aree appartenenti alla rete dei tratturi:

- **Regio Tratturo Martinese** (nel territorio comunale di Manduria e Avetrana); le opere di connessione del cavo interrato **interferiscono** con il tratturo;

- aree a rischio archeologico

- **Insediamento pre-protostorico e Specchia Maliano** sull'altura omonima in agro di Manduria ubicata in prossimità del campo fotovoltaico ad una distanza di circa **60 metri**;

- Componenti dei valori percettivi

- UCP-Strade a valenza paesaggistica:

- **SS 7 ter - Strada dei Vigneti** nel tratto San Pancrazio – Manduria (ubicata a circa **675 metri** dall'impianto fotovoltaico)

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 - Beni Paesaggistici

(...)

Beni paesaggistici



L'area su cui si intende realizzare l'impianto è caratterizzata da un'orografia pressoché pianeggiante ed è parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico in cui è ben riconoscibile - solo in parte compromessa da operazioni di antropizzazione - la matrice e il mosaico dei lotti agricoli irregolari destinati a colture agricole tra le quali si alternano seminativo, vigneto e oliveto, testimonianza della vocazione produttiva dell'area ed elemento fondante sottolineato e descritto nella Scheda d'Ambito di riferimento del "Tavoliere salentino", all'interno della Figura Territoriale e Paesaggistica "Le Murge tarantine". Sintetizzando la descrizione strutturale del suddetto Ambito, si deve evidenziare che per la singolarità della sua conformazione morfologica, l'ambito Tarantino-Leccese del Tavoliere salentino è rappresentato da un vasto bassopiano piano-collinare, a forma di arco, che si sviluppa a cavallo della provincia Tarantina orientale e la provincia Leccese settentrionale. Esso si affaccia sia sul versante adriatico che su quello ionico pugliese. Si caratterizza, oltre che per la scarsa diffusione di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività (ad eccezione di un tratto del settore ionico-salentino in prosecuzione delle Murge tarantine), per i poderosi accumuli di terra rossa, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Il terreno calcareo, sovente affiorante, si caratterizza per la diffusa presenza di forme carsiche quali doline e inghiottitoi (chiamate localmente "vore"), punti di assorbimento delle acque piovane, che convogliano i deflussi idrici nel sottosuolo alimentando in maniera consistente gli acquiferi sotterranei.

Le diverse tipologie di occupazione antropica (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc) contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica del paesaggio caratterizzato da varie forme di idrografia superficiale, dai versanti e dalle formazioni carsiche. L'occupazione antropica contribuisce anche ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, poichè le varie forme di idrografia rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale (corsi d'acqua, doline), ed impatta modificando morfologicamente il complesso sistema del paesaggio. Tra le dinamiche di trasformazione e criticità (a pag. 14 della sezione A della scheda d'ambito) si evidenzia che "In un ambito a forte vocazione turistica per la presenza di significative porzioni di fascia costiera, la pressione residenziale turistico/ricettiva appare una delle maggiori criticità, sia per la trasformazione delle aree naturali sia per la pressione sugli ecosistemi in generale e sulla conservazione dei valori paesaggistici.

Soggetto a forte pressione e trasformazione è anche il sistema dei pascoli trasformati in aree agricole.

Verifica di compatibilità con gli obiettivi del PPTR.

Si evidenzia che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque essi localizzati, l'obbligo di verificare la **compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Per l'attuazione dell'**obiettivo 4**, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole". L'introduzione di **elementi artificiali estranei al contesto**, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, contribuisce a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione, confligge chiaramente con tale obiettivo.

In relazione all'**obiettivo 4.1**, "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici", è definita, tra le altre, la seguente direttiva: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole**".

Il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività agricole, pertanto contrasta con l'obiettivo 4.1.

A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto sarà inserito contribuiscono anche **segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico**

relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia.

La realizzazione dell'impianto, per le dimensioni rilevanti di suolo occupato, sarebbe di notevole impatto visivo, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all'artificializzazione del paesaggio, il cui **carattere di ruralità**, accentuato anche dalla distanza dai centri urbani, è **ancora ben riconoscibile nell'area intorno al sito del campo fotovoltaico**.

Tra le opere di mitigazione proposte, vi è la piantumazione di essenze vegetali, nonché la realizzazione della recinzione metallica delle aree d'intervento. Tali opere di mitigazione, pur contribuendo a dissimulare l'impianto se pur solo parzialmente, costituirebbero comunque, in quanto condizione di paesaggio **estranea** al contesto, un elemento di riconoscimento dello stesso impianto a media distanza, in quanto leggibile come condizione di rottura del mosaico agricolo dell'area e delle ampie visuali aperte che caratterizzano il paesaggio rurale in esame formato da terreni agricoli destinati a colture seminative alternate ad uliveti e vigneti.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio sono rappresentati dalle cabine di connessione che per il loro volume, le dimensioni planimetriche e le tecniche costruttive proposte produrrebbero un significativo impatto visivo.

Per tutto quanto rappresentato, il progetto in esame, a parere della Scrivente, **determina impatti negativi** sul paesaggio, contribuendo ad alterarne i caratteri identitari e ad aumentarne la frammentazione, tramite l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto rurale; il progetto, inoltre, contrasta con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II, d'ora in avanti, per semplicità, solo Linee Guida).

Il PPTR, infatti, affronta le problematiche relative agli impianti per la produzione di energia da fonte solare, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito, in particolare nelle suddette Linee Guida, le quali, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Si evidenzia che, in generale, nelle Linee Guida l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un **elemento di criticità** in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità).

Le stesse Linee Guida, inoltre, si propongono di **disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico** e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1).

Ancora, per quanto attiene la localizzazione degli impianti fotovoltaici, le Linee Guida privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici (paragrafo B2.2.2):

- "nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali".

L'impianto in oggetto, per la scelta localizzativa su suolo, in aree caratterizzate, in base al PPTR, quali **BP "Boschi"** e **UCP "Area di rispetto dei boschi"** e all'interno di un contesto rurale, che determina gli impatti sulle componenti paesaggistiche indicate nella presente istruttoria, risulta **non coerente** con le previsioni e gli

obiettivi del PPTR, sia in quanto non rispondente alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, con particolare riferimento agli indirizzi e alle direttive per le componenti dei paesaggi rurali già analizzate, sia in quanto non rispondente agli indirizzi ed ai criteri metodologici definiti dalle Linee Guida (elaborato 4.4.1 parte I) proprio per orientare in particolare il settore degli impianti fotovoltaici.

Con riferimento all'interferenza dell'impianto fotovoltaico con il BP "Boschi" e UCP "Area di rispetto dei boschi", si evidenzia che la società proponente ha prodotto istanza di rettifica dei suddetti vincoli PPTR (cfr. Elaborato 10.1- PDEG - Istanza di ripermetrazione del PPTR ed Elaborato MND20_10_2-IST_Perizia_Riperim_PPTR), in quanto le particelle interessate dal vincolo non presenterebbero le caratteristiche strutturali dei boschi così come previsto del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e pertanto si è ritenuta non idonea la perimetrazione del vincolo stesso così come riportata sullo stesso P.P.T.R., pertanto l'impianto fotovoltaico si inserisce in un contesto privo di questo vincolo".

A parere della scrivente, l'istanza di rettifica risulta priva di fondamento, in quanto la "**macchia mediterranea**", la cui presenza è riscontrabile su dette aree, rientra nell'accezione estensiva e onnicomprensiva della nozione di "Bosco", la cui definizione normativa è la seguente:

- a) non richiede necessariamente la presenza di una vegetazione di rilevante sviluppo in altezza, né una copertura dimensionale perfettamente sovrapponibile all'intera estensione del terreno da perimetrare;
- b) riconduce a bosco alcuni tipi di vegetazione – foreste, boschi e macchie – con il preciso obiettivo di porre un divieto di antropizzazione e di salvaguardia di elementi naturali;
- c) non consente una valutazione atomistica del singolo terreno di pertinenza del privato perché guarda all'area dotata di certe caratteristiche naturalistiche nel suo insieme.

La "macchia mediterranea" – secondo la vigente normativa, sia statale che regionale – rientra pacificamente nell'accezione estensiva e onnicomprensiva della nozione di "Bosco" (cfr. art. 60, NTA e art. 142, comma 1, lett. g, del Codice, secondo cui sono di interesse paesaggistico i «territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e (...) quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6. D.lgs. n. 227 del 2001»).

La nozione di bosco, ai fini della tutela paesaggistica dall'art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004, è non solo sostanziale, ma anche normativa perché fa espresso riferimento alla definizione di bosco dell'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227; in questo senso, la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi includere anche la macchia mediterranea, (sia la c.d. macchia alta, formata da alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo boschivo, sia la c.d. macchia bassa, caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto). [TAR Puglia – Bari – sez. III – sentenza del 3 giugno 2021 – n. 950].

2.2 Beni archeologici

Sulla base di quanto documentato da bibliografia o da atti d'ufficio si sottolinea che l'opera oggetto di valutazione ricade in un comprensorio territoriale nel quale le numerose evidenze archeologiche, riferibili ad un ampio arco cronologico compreso tra il Mesolitico e il Medioevo, consentono di delineare un quadro particolarmente complesso delle strategie insediative e delle modalità di interazione tra Uomo e Ambiente messe in atto nel corso dei millenni. A tal proposito, come già indicato in precedenza, si fa presente che l'impianto e le opere di connessione sono ubicati nelle immediate vicinanze del sito di **Monte Maliano**, indicato nel Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia come **UCP - "Area a rischio archeologico"**. Quest'area, caratterizzata dalla presenza di una modesta altura in posizione strategica nel territorio circostante, è stata frequentata a partire dal Neolitico, come attestano i frammenti ceramici e l'industria litica recuperata nelle sue vicinanze. Successivamente, nelle fasi finali dell'Età del Bronzo, l'altura viene occupata da un abitato fortificato documentato dai resti di un muro difensivo oltre che da frammenti ceramici. In un periodo successivo all'VIII-VII sec. a.C. e precedente al IV sec. a.C. si colloca, infine, la costruzione della specchia, una struttura megalitica a base circolare nella quale furono rinvenuti anche elementi di corredo non associati a resti scheletrici.

Si evidenzia, in particolare, che il campo fotovoltaico dista **circa 60 m in direzione S dal sito mentre l'elettrodotto aereo di connessione interferisce direttamente con tale evidenza.**

A breve distanza dall'area di impianto, circa 200 m a S, si colloca anche la Masseria Giannangelo nota per aver restituito le tracce di una frequentazione riferibile al Neolitico finale-facies Diana in un'area a N della masseria e i resti di una struttura difensiva riferibile all'età del Bronzo in prossimità dell'edificio. Un'altra

interferenza da segnalare è quella relativa al tracciato del **Regio Tratturello Martinese**, sentiero della transumanza usato per collegare le aree centrali del Salento all'Alta Murgia, intercettato per un breve tratto dal cavidotto che prosegue per 15 Km fino alla stazione Terna, in territorio di Erchie.

3. PARERE DI COMPETENZA

In ragione della presente istruttoria, ritenuto che il progetto in esame proponga una scelta localizzativa su suolo agricolo, in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica, con gli indirizzi e direttive del PPTR e con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili - del PPTR, laddove si evidenzia che: **“Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo, alle interferenze del campo fotovoltaico con BP “Boschi”, UCP “aree di rispetto dei boschi”, alle interferenze delle opere di connessione con UCP “Aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio tratturo Martinese)”, “Area di rispetto zone di interesse archeologico”;** difatti, l’istanza pervenuta riguarda un impianto di notevoli estensioni, localizzato in più aree agricole contermini, su porzioni del territorio classificate dal Piano Paesaggistico Regionale come componenti a forte valenza ambientale, per cui tale tipo di impianto rischia di produrre degli impatti negativi indiretti sulle componenti ambientali, qui di seguito in sintesi riportati:

- parcellizzazione del paesaggio rurale, il quale, invece, dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole;
- occupazione di suoli agricoli, per un vincolo temporale di 25-30 anni, con conseguente modifica del microclima sottostante i pannelli fotovoltaici;
- eliminazione e degradazione del manto vegetale preesistente nei casi di installazioni giacenti su aree naturali, subnaturali o seminaturali (boschi, vegetazione a macchia mediterranea o gariga, prati stabili, aree a pascolo naturale, cespuglietti e arbusteti, aree a ricolonizzazione naturale, ecc.);

Oltretutto l’attuale stato di inutilizzo di parte dei suoli interessati dall’impianto fotovoltaico, non implica una diminuzione dei valori paesaggistici intrinseci allo stesso, che ne hanno definito i caratteri nel corso dei secoli, contribuendo a determinare le specifiche culturali del territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche nel contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

Si evidenzia che l’utilizzo agricolo del suolo, con l’alternanza di colture aromatiche, **si associa ad un impianto fotovoltaico**, ovvero a stringhe di tracker in metallo con pannelli rettangolari in silicio, fissati al sottosuolo mediante infissione di pali in acciaio nel terreno o nella roccia sottostante, determinando inevitabilmente una **artificializzazione del paesaggio**, con elementi del tutto estranei al contesto e di forte impatto visivo, quali rispettivamente i pali infissi nel terreno ed i pannelli fotovoltaici fuori terra e di lunga durata: è innegabile che si tratti di una frammentazione visiva del mosaico agricolo, così come è innegabile che non si possano assimilare i pannelli FV a piante. L’alternanza delle stringhe di fotovoltaico a filari di piante, non rende l’impianto assimilabile automaticamente ad una coltivazione tipicamente agricola, come anche la eventuale pulizia dei pannelli fotovoltaici mediante idrolavaggio.

Considerato inoltre, che, quanto agli impatti cumulativi (cfr ELABORATO 4.3-PDRT – Studio degli impatti cumulativi) a nord-ovest, a **ca 300 mt dall’intervento proposto** si riscontra un altro impianto solare fotovoltaico già realizzato (F/CS/E882/4) (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>).


Ritenuto, infine, che non è possibile indicare modifiche progettuali tali da determinare un parere favorevole, stante la natura stessa dell’intervento e la sua localizzazione in area agricola; questa Soprintendenza, per quanto di competenza, attese le criticità individuate in narrativa, ritiene di esprimere **valutazione non favorevole** alla realizzazione del previsto intervento.»

CONSIDERATO che la **U.O. DGABAP - Servizio III - Tutela del Patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR**, con nota prot. n 3612 dell’21/09/2022, preso atto del parere trasmesso dalla Soprintendenza, ha comunicato di concordare con quanto espresso dalla Soprintendenza competente in riferimento al forte impatto visivo dell’impianto rispetto al particolare contesto stratificato di interesse storico nel quale si inserisce evidenziando: **“la presenza a distanza ravvicinata di un patrimonio rurale costituito da masserie e insediamenti che meritano di essere tutelati.”**

CONSIDERATO che la **U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR**, con nota prot. n 4652 del 18/10/2022, dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, e rilevate le caratteristiche dell'intervento ha evidenziato, in particolare, che l'impianto e le opere di connessione sono ubicati nelle immediate vicinanze del sito di **Monte Maliano**, indicato nel Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia come UCP "Area a rischio archeologico" e rispetto a detta area condivide ed evidenzia quanto già valutato dalla Soprintendenza competente medesima e in particolare "... che il campo fotovoltaico dista circa 60 m in direzione S dal sito mentre l'elettrodotto aereo di connessione interferisce direttamente con tale evidenza. A breve distanza dall'area di impianto, circa 200 m a S, si colloca anche la Masseria Giannangelo nota per aver restituito le tracce di una frequentazione riferibile al Neolitico finale-facies Diana in un'area a N della masseria e i resti di una struttura difensiva riferibile all'età del Bronzo in prossimità dell'edificio. Un'altra interferenza da segnalare è quella relativa al tracciato del Regio Tratturello Martinese, sentiero della transumanza usato per collegare le aree centrali del Salento all'Alta Murgia, intercettato per un breve tratto dal cavodotto che prosegue per 15 Km fino alla stazione Terna, in territorio di Erchie". Conclude, quindi, concordando con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Evidenzia, infine, che in caso di superamento del parere negativo a seguito di determinazioni successive, sarà indispensabile sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal D.lgs. 50/2016, art. 25, cc. 8 e ss.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Manduria S.r.l.

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico della potenza complessiva pari a 15.379,00 Kw, esteso per circa 32,19 Ha, localizzato nel comune di Manduria (TA). L'impianto è suddiviso in due sottocampi denominati Manduria 1A e Manduria 1B, da considerarsi pressoché in adiacenza, seppur separati da una sottile lingua di terreno, con accessi indipendenti dalla strada pubblica o interpodereale. Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono costituite **due linee MT** (una per ogni sottocampo) in cavo interrato, della lunghezza complessiva il primo di circa 4,4 Km e il secondo di 5,5 Km, realizzato su terreni agricoli nei comuni di Manduria (TA), Erchie (BR) ed Avetrana (TA), e collegano l'impianto alla sottostazione elettrica esistente denominata "Ruggianello". Il progetto prevede l'installazione di 33.800 pannelli fotovoltaici installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) di altezza massima di 4,10 m dal piano di campagna, e minima di 0,50 m. La larghezza del modulo è di circa 4,20 m e il modulo tracker è lungo circa 13,00 m, 27 m e 41 m. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa al singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a circa 7 Ha. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: n. 2 cabine di consegna (una per ogni sottocampo); n. 2 cabine utente (una per ogni sottocampo); n. 6 Power Station; n.1 Control Room; recinzione perimetrale metallica realizzata con profili in acciaio infissi nel terreno e rete in maglie metalliche di altezza complessiva di 2,50 m. Quale opera di mitigazione dei potenziali impatti paesaggistici dell'intervento, il Proponente riferisce che "...è stato previsto **l'impianto sul perimetro di n.1 specie di ulivo denominata FS 17 "la favolosa"** (Altamente resistente al fenomeno della xylella) **insieme a n.1 filare di Ulivo esistente con specifica funzione di schermo alla visibilità delle strutture**" e inoltre "L'opera di mitigazione prevede una fascia perimetrale esterna alla recinzione d'impianto, di ampiezza 5 metri, all'interno della quale saranno piantumate le specie sopra indicate, rinviando all'elaborato "Mitigazione -Particolari", dal quale **si rileva la sola presenza di una fila di "alberi di olivastro la favolosa"**, come di seguito rappresentato:



Stralcio dall'elaborato "Stato di progetto-Opere di mitigazione. Particolari". Dall'immagine si rileva come le strutture dei pannelli fotovoltaici raggiungono un'altezza massima pari a 4,17m, **diversamente da quanto affermato dal Proponente nel Quadro di riferimento ambientale**, laddove si riporta: "...questi [gli elementi delle strutture] presentano altezza contenute, nel caso specifico **meno di 3 m dal piano di campagna**".


CONSIDERATO che per quanto attiene alla parte agronomica, il Proponente prevede la piantumazione di colture aromatiche e officinali nelle aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile). Riferisce inoltre che "Parallelamente alla costruzione dell'impianto, avverrà una fase sperimentale necessaria per valutare le potenzialità agronomiche delle specie che si vogliono coltivare tra rosmarino, origano, salvia e malva e per identificare il tempo balsamico migliore per la raccolta. **Le piante da coltivare e le relative superfici** (per ogni specie), quindi, **saranno determinate a valle della fase di sperimentazione sulla base dei risultati ottenuti**".

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che la Società Manduria S.r.l., con la documentazione trasmessa, e con quanto sopra evidenziato, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, non avendo trattato nel SIA il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole previste.

RITENUTO, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell'impegno dell'area agricola da parte del Proponente, con l'intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e boscato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.



(da *Impianto fotovoltaico e opere di rete. Inquadramento su ortofoto e I.G.M.*, elaborato n. MND20_8_3-PDEG_Ins_Urb_Inq_Orto_IGM). Sono evidenziate le due separate opere di connessione MT di ciascun sottocampo.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di co-pianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che l'area asservita al progetto ha un'estensione di Ha 32,19 ed è localizzata a circa 5 Km dal centro abitato di Manduria (TA), a circa 4,50 dal Comune di Avetrana (TA) e a circa 3,5 Km dal Comune di Erchie (BR) e si colloca su un terreno pressoché pianeggiante attualmente in parte utilizzato a seminativo semplice in area non irrigua, a pascolo naturale e pascolo cespugliato, con una parte (coincidente con il sottocampo di maggiori dimensioni) coperta a macchia, individuata e perimetrata dal PPTR quale bene paesaggistico "Boschi", ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. g) del D. lgs. 42 del 2004. L'area di progetto è, inoltre, localizzata a circa 60 mt dall'insediamento pre-protostorico e Specchia Maliano" (individuata dal PPTR quale area a rischio archeologico), nonché distante circa 120 m dal Regio Tratturello Martinese (distanza dal sottocampo di minori dimensioni), vincolato quale **bene culturale**, ai sensi della Parte II del D. lgs. 42 del 2004, con DM del 22/12/1983, che richiama i precedenti Decreti Ministeriali del 15/06/1976 e del 20/03/1980.

PRESO ATTO che il proprietario del fondo interessato dall'impianto in esame ha presentato alla Regione Puglia, istanza di rettifica della perimetrazione del "bosco" come individuata dal PPTR quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. g) del D. lgs. 42 del 2004, motivandola come segue: *"le particelle oggetto di studio, sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione a macchia sporadica, dove la mancanza di cure ha determinato l'affermarsi di specie spontanee. Le particelle sopra descritte non presentano le caratteristiche strutturali dei boschi così come previsto dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227..."*.

CONSIDERATO che la presentazione della suddetta istanza di rettifica del PPTR, ai sensi dell'art. 104-Aggiornamento e revisione, co.2 lett. a) delle NTA dello stesso PPTR, non assume alcuna rilevanza fino a quando la Regione non esprime, a riguardo, il proprio parere di merito, acquisito il parere di questo Ministero nei termini previsti dallo stesso articolo: *La Regione ... provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009... se le modifiche riguardano: a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. lgs. 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede"*.

CONSIDERATO che il PPTR fornisce, ai sensi dell'art. 58 "Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico vegetazionali" delle NTA, la seguente definizione del bene paesaggistico "boschi": *"Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,*

e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.”

RITENUTO, a tal proposito, di condividere le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere sopra riportato laddove, in riferimento alla suddetta istanza di rettifica, riferisce che *“risulta priva di fondamento, in quanto la ‘macchia mediterranea’, la cui presenza è riscontrabile su dette aree, rientra nell’accezione estensiva e onnicomprensiva della nozione di “Bosco”.*

CONSIDERATO, inoltre, che sebbene successivamente all’approvazione del PPTR sia intervenuto il D. lgs. 34 del 2018, che ha abrogato le disposizioni contenute nel D. lgs. n. 227 del 2001, la definizione di “bosco”, come indicata dal PPTR, è stata comunque fatta salva dall’art. 4 co. 1 dello stesso D. lgs. 34 del 2018, che stabilisce: **per le materie di competenza esclusiva dello stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco...**”



Area di intervento. PPTR: Perimetrazione del “Bosco” quale bene paesaggistico ex lege, ai sensi dell’art. 142, co. 1 lett. g) del D. lgs. 42 del 2004 (tratto dall’istanza di rettifica presentata dal proprietario dell’area ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR)



Localizzazione dell’impianto agrivoltaico in esame: è evidente la sovrapposizione del sottocampo di maggiori dimensioni sull’area individuata quale BP “Bosco” dal PPTR.

CONSIDERATO, per quanto sopra evidenziato, che l’impianto in esame interferendo direttamente con il bene paesaggistico di cui all’art. 142, co. 1 lett. g) del D. lgs. 42 del 2004 (BP – **Boschi**) contrasta con la disciplina


prevista dal PPTR, in particolare con gli articoli: 60-Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali; 61-Direttive per le componenti botanico-vegetazionali e con l'art. 62- Prescrizioni per i "Boschi" che non consente la realizzazione di progetti che comportano: **a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva...né la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, dove, tra gli impianti FER ammissibili, non è indicato l'impianto in esame, essendo consentiti solo impianti fotovoltaici realizzati su edifici o loro pertinenze, come da stralcio sotto riportato:**

6.2 - STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE	
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali	
BP Boschi - UCP Area di rispetto dei boschi (100 m)	
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	<p>Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati; b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati; c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati. <p>Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc...</p>

CONSIDERATO che quanto indicato nelle suddette Linee guida deriva direttamente da quanto stabilito con il Regolamento Regionale della Puglia n. 24 del 2010 recante "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili del territorio della Regione Puglia"

CONSIDERATO che l'impianto in esame interferisce direttamente anche con l'ulteriore contesto paesaggistico (UCP), individuato dal PPTR quale "**Area di rispetto dei boschi**", e che, pertanto, contrasta con l'art. 63-Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi (co. 2, lettere a1 e a5) delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Proponente con la comunicazione del 02/05/2023 "Comunicazione circa la idoneità dell'area di progetto ai sensi dell'art. 20, comma 8 del d. lgs. n. 199/2021", l'impianto proposto, oltre ad **interferire direttamente con un bene paesaggistico** sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **ricade anche nella fascia di rispetto di un bene culturale** sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del medesimo decreto legislativo (v. elaborazione GIS sotto riportata, dove in rosa è indicata la fascia di rispetto del Regio Tratturello Martinese, classificato, nel Quadro di Assetto dei Tratturi, in classe A e, come tale, definito quale **bene culturale archeologico** secondo l'art. 6, co.1 della l.r. n. 4 del 2013, e in giallo i due sottocampi dell'intervento in esame) e che, pertanto, il medesimo impianto **NON ricade in area idonea** ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D. lgs. 199 del 2021:



Elaborazione GIS dove in rosa è indicata la fascia di rispetto del Regio Tratturello Martinese (500 m secondo l'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D. lgs. 199 del 2021) quale bene culturale, in giallo l'intervento in esame.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto proposto, data la sua prossimità al Regio Tratturello Martinese, contrasta, inoltre, con la direttiva di cui all'art. 78- "Direttive per le componenti culturali e insediative", co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto non consente al Comune - obbligato al recepimento della disposizione nel proprio strumento urbanistico - il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), da attuarsi *impedendo ogni alterazione incongrua della integrità visuale e ogni limitrofa destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio*, in rapporto al suo intorno naturale, come fin qui preservatosi.

CONSIDERATO che, come già richiamato dalla competente Soprintendenza Nazionale con il parere sopra riportato, l'impianto agrivoltaico proposto, in quanto intervento di rilevante trasformazione del paesaggio, ai sensi dell'art. 89, co. 1 lett. b.2) delle NTA del PPTR (quali sono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati), deve essere verificato anche rispetto alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito in cui ricade il progetto e quindi rispetto ai relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, definiti in attuazione dell'art. 135, co.3 del D. lgs. 42 del 2004.

RITENUTO necessario, a questo punto, richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste



sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invariants strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.**

CONSIDERATO che, come riferito dalla competente Soprintendenza, *l'area su cui si intende realizzare l'impianto è caratterizzata da un'orografia pressoché pianeggiante ed è parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico in cui è ben riconoscibile - solo in parte compromessa da operazioni di antropizzazione - la matrice e il mosaico dei lotti agricoli irregolari destinati a colture agricole tra le quali si alternano seminativo, vigneto e oliveto, testimonianza della vocazione produttiva dell'area ed elemento fondante sottolineato e descritto nella Scheda d'Ambito di riferimento del "Tavoliere salentino", all'interno della Figura Territoriale e Paesaggistica "Le murge tarantine".*

CONSIDERATO che nella Sezione A3.2 – I Paesaggi rurali della Scheda d'Ambito n. 10 Tavoliere salentino del PPTR vengono indicate, quali **criticità delle trasformazioni in atto, parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.**

CONSIDERATE e **CONDIVISE** le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale con il parere sopra riportato, con particolare riferimento alla non coerenza del progetto proposto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica specifici per l'ambito territoriale di riferimento, volti a *riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici, dove l'introduzione di **elementi artificiali estranei al contesto**, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici ..., per quanto reversibile, contribuisce a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.*

CONSIDERATO che, l'impianto agrivoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo al contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, e che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, che individua la presenza di impianti FER nell'ambito paesaggistico di riferimento quale criticità, producendo un impatto significativo sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto al quale determinerebbe *"inevitabilmente una artificializzazione del paesaggio, con elementi del tutto estranei al contesto e di forte impatto visivo, quali rispettivamente i pali infissi nel terreno ed i pannelli fotovoltaici fuori terra e di lunga durata: è innegabile che si tratti di una frammentazione visiva del mosaico agricolo"* così come evidenziato dal parere della Soprintendenza territorialmente competente.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: *"Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo"*, al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

CONSIDERATO e **CONDIVISO** il parere del 08/09/2022 della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, che, ritiene che la realizzazione dell'intervento proposto *per le dimensioni rilevanti di suolo occupato, sarebbe di notevole impatto visivo, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all'artificializzazione del paesaggio, il cui carattere di ruralità, accentuato anche dalla distanza dai centri urbano, è ancora ben riconoscibile nell'area intorno al sito del campo fotovoltaico".*

CONSIDERATO, inoltre, che l'intervento in oggetto si inserisce in un contesto paesaggistico caratterizzato da *"segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia"*.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che la natura “industriale” dell’impianto agrivoltaico è sostenuta dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili che, nel fornire la definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268 comma 1, lettera h) del D. lgs. 152/2006 (definito quale *complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti*), afferma che un *impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo* e che, seppure l’impianto fotovoltaico non produca direttamente emissioni, non osta al suo riconoscimento di “stabilimento” adibito alla produzione e vendita di energia elettrica.

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall’estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell’attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell’insieme, costituiscono la specificità qualitativa identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto, data la sua localizzazione a terra, non è, inoltre, coerente con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I” del PPTR, che privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici nelle seguenti aree, alcune delle quali indicate quali aree idonee dal D. lgs. 199/2021:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”.

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell’art 6 delle NTA del PPTR: “*Le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.*”

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (*meditadamente*) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR *inconferenti* per gli impianti agro-voltaici), in quanto “*può affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili*”. Aggiunge quindi il Collegio che “*non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell’agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all’approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell’ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l’assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale.*”

RITENUTO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell'11/09/2023, nel respingere l'appello della Regione Puglia per la riforma della suddetta Sentenza del TAR Lecce, ha in realtà imposto agli organi regionali *"di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR"*.

CONSIDERATO che lo stesso Proponente, in più elaborati trasmessi a corredo dell'istanza di VIA, ha indicato l'intervento proposto quale *"impianto fotovoltaico"* o *"Impianto fotovoltaico di grande taglia"* (cfr. SIA-Relazione paesaggistica, SIA-Quadro di riferimento ambientale, SIA-Quadro di riferimento progettuale SIA-Quadro di riferimento programmatico, SIA-Studio_Intervisibilità, ecc.).

RITENUTO che, per quanto già rappresentato, l'impianto industriale in esame, allo stato attuale, non fornisce garanzie per l'effettiva gestione agronomica delle aree oggetto dell'intervento per tutto il periodo di vita dell'impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico da valutare anche con riferimento alle suddette Linee guida del PPTR.

RITENUTO che, per quanto di competenza di questo Ministero, le trasformazioni territoriali determinate da un impianto agrivoltaico o da un impianto fotovoltaico sono da considerarsi paragonabili e non consentono automaticamente di ritenere il primo impianto perfettamente integrato con il contesto del paesaggio rurale caratterizzato dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, ne costituiscono la specifica qualità identitaria, oggi ancora percepibile.

RIBADITO, quindi, che il progetto proposto (da considerarsi a tutti gli effetti quale impianto fotovoltaico per le motivazioni sopra espresse) non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore storico-culturale e paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I".

CONSIDERATO che, con l'elaborato *Studio Intervisibilità Teorica*, sebbene il Proponente dichiari che *"all'interno dell'area vasta costruita intorno all'area di progetto sono stati individuati punti critici secondo i seguenti criteri:*

- 1) *individuazione dei Beni catalogati dal PPTR della Regione Puglia sottoposti al Sistema delle Tutele di cui al D. Lgs. n. 41/2004, prendendo in considerazione per il tipo di analisi da effettuare elementi puntuali quali i Beni Culturali (artt. n. 10 e n. 45) e i Beni Paesaggistici (artt. n. 136 e n. 142) (nel seguito: Punti di Interesse – Pdl)*
- 2) *individuazione di aree o siti di interesse ai quali viene riconosciuta una particolare valenza storico-culturale-paesaggistica previa consultazione del SITAP, sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.*
- 3) *Individuazione di aree appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree naturali Protette, in acronimo EUAP, stilato e periodicamente aggiornato dalla Direzione per la protezione della natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri ufficialmente riconosciute.*
- 4) *Individuazione di punti e/o aree in cui ci si può verosimilmente attendere una elevata concentrazione di osservatori, ad esempio siti ai quali viene riconosciuta una particolare valenza storico-culturale-paesaggistica dalle principali fonti istituzionali ma non presenti sul PPTR, aree archeologiche di notevole rilevanza e popolarità, incroci e/o aree di sosta di strade ad elevata percorrenza, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, sedi di eventi e manifestazioni, edifici della pubblica amministrazione, ospedali, ecc;*

si rileva che non è stata effettuata alcuna valutazione né "simulazione" (non sono stati elaborati fotoinserti su basi fotografiche, ma solo elaborazioni su immagini tratte da Google Earth "visuali Street View") dal Regio Trattarello Martinese, molto prossimo all'impianto, mentre per altri punti di vista considerati e posti a distanze comprese tra 250 e 500 m, le "simulazioni" presentate non risultano essere efficaci ai fini della reale percezione e visibilità dell'impianto.

RITENUTO, inoltre, di non condividere le affermazioni del Proponente, riportate a conclusione dello Studio di intervisibilità teorica, laddove riferisce che *"la fascia di mitigazione perimetrale prevista consentirà di rendere l'impianto invisibile anche da distanze ravvicinate"*, in quanto le opere di mitigazione proposte, oltre a non costituire una effettiva riduzione dell'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dei moduli


fotovoltaici di progetto, data la loro altezza massima di oltre 4m, unitamente alla notevole estensione lineare delle recinzioni, determinano una barriera visiva estranea all'attuale contesto caratterizzato, da ulivi e coltivazioni basse cerealicole, oltre che da rare alberature spontanee che non assumono forme lineari come quelle proposte quali mitigazioni, alterando le attuali ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale descritto dalla Soprintendenza Nazionale.

CONSIDERATO che nello *Studio degli impatti cumulativi* (elaborato n. MND20_4_3-PDRT_Rel_Impatti_Cumul, p. 5) sono stati individuati, dalla Società proponente, i seguenti impianti già realizzati:

- Impianto A (a circa 2,84 Km)
- Impianto B (a circa 2,38 Km)
- Impianto C (a circa 870 m)
- Impianto D (a circa 700 m)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo di Taranto, oltre agli impianti sopra elencati, per quanto riguarda gli impatti cumulativi segnala la presenza, a circa 300 m dall'intervento proposto, di un altro impianto solare fotovoltaico già realizzato (F/CS/E882/4, <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>)

CONSIDERATO che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, è utile rappresentare (v. immagine GIS di seguito riportata) - data la prossimità del progetto in esame ad altri impianti eolici e agrivoltaici già realizzati e in corso di valutazione in VIA statale di rilevanti dimensioni -, che qualora venissero realizzati tutti gli impianti proposti in quest'area si determinerebbe un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 10 del PPTR che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, e che pertanto le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine della necessaria tutela della medesima area.




Elaborazione GIS: Rappresentazione degli impianti FER proposti nel territorio comunale di Manduria (nel cerchio rosso l'impianto in esame campito in blu), in rosso gli impianti FER esistenti e in verde quelli in corso di valutazione.



CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantirne il collegamento alla RTN).

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando nella regione Puglia quella con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% rispetto a tutti gli impianti nazionali a terra.


CONSIDERATO che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 314,73 GW ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.



RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/09/2023 già 110,25 GW nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110,25 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito della quale questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con l'istruttoria tecnica svolta, ha rilevato per il progetto in questione profili di incompatibilità per la tutela paesaggistica, ai sensi della dell'art. 142, co 1 lett. g) del D. lgs. 42 del 2004, e rispetto alla disciplina prevista dalle NTA del PPTR, come sopra puntualmente decritti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente -

il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *“E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D. Lgs. N.42 del 2004, all'articolo 132, co.4, ove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *“conservazione”* che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del **patrimonio culturale** deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *“... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *“... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia** di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio culturale e del paesaggio rurale** di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'eccezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove, nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio,

quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*”, all’art. 5, *Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, “... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili **nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio**, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché **delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo**, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...”.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*.

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 08/09/2022 espresso dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo di Taranto.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 18/10/2022 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 21/09/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 12/08/2022, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico e la prevenzione del relativo rischio; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP - Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 27/12/2022; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP - Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 29/08/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia

di compatibilità ambientale per l'intervento "**Progetto di un impianto agrivoltaico avente potenza di picco pari a 15,379 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica**", da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA), in località "Giannangelo", presentato dalla Società Manduria S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti 

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
31.01.2024 13:15:50
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT